

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00611 del 10/04/2026

Proposta n. 715 del 07/04/2026

Oggetto:

Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9969 richiedente Walter Ciurlanti

Proponente:

Estensore	TORTOLANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TORTOLANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9969 richiedente Walter Ciurlanti

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: «4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026» e l'art. 1, comma 570, che ha stabilito che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 39 del 05 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO, inoltre, l'art. 16 del decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Conferenza permanente e Conferenze regionali";

VISTI gli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., che disciplinano le modalità di convocazione e di funzionamento della

Conferenza regionale prevista dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

PREMESSO che:

- l'ing. Ivo Carloni, con nota acquisita al prot. n. 37913 del 15/01/2026, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento i quali, a seguito dell'istruttoria di competenza, sono stati oggetto di successiva integrazione da parte di questo Ufficio;
- in data 26 marzo 2026 si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione della Conferenza decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 139918 del 10/02/2026, rinviata con nota prot. n. 225217 del 02/03/2026 e successivamente riconvocata con nota prot. n. 0298465 del 19/03/2026;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, la dott.ssa Valeria Tortolani, quale Presidente designato per la seduta; per la Regione Lazio, il dott. Emanuele Faiola; per il Comune di Amatrice, l'arch. Greta Antoniozzi. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione per l'USR, la dott.ssa Fabrizia Festuccia, con funzioni di Segretario e l'istruttore della pratica, l'ing. Damiano Boccanera; per l'istante, il tecnico di parte, l'ing. Ivo Carloni;
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Vincolo archeologico (D.Lgs. n. 42/2004)
Regione Lazio		Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998, art. 9)	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998, art. 9)
Comune di Amatrice	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Definizione condono edilizio (D.P.R. n. 380/2001)	

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 0347772 del 31/03/2026, allegato alla presente determinazione dal quale risulta che sono pervenuti **dal Comune di Amatrice**:

- con nota prot. n. 187056 del 20/02/2026, **PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA FAVOREVOLE** di cui alla Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004 in ordine al condono edilizio n. 2831 del 25/03/1987;
- con nota prot. 187043 del 20/02/2026, **PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA FAVOREVOLE** di cui alla Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica ai

sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004 in ordine al condono edilizio n. 2920 del 29/03/1986;

TENUTO CONTO che, a seguito di nota prot. n. 0200872 del 24/02/2026 da parte del Comune di Amatrice, con prot. n. 0313008 del 23/03/2026 è stato chiesto al Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, già convocato ai fini dell'espressione del parere paesaggistico in sanatoria, di esprimersi anche in ordine al rilascio del parere archeologico per l'intervento di ricostruzione;

VISTI i pareri successivamente espressi;

- **dal Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti**, con nota prot. n. 0326875 del 26/03/2026, **PARERE ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO FAVOREVOLE, con prescrizioni**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- **dalla Provincia di Rieti**, con nota prot. n. 0352594 del 01/04/2026, **PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni**, ai soli fini del Nullaosta in ordine al vincolo idrogeologico;
- **dalla Regione Lazio - Direzione generale - Area coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti**, con nota prot. n. 0332967 del 27/03/2026, è stato trasmesso **ATTESTATO DI DEPOSITO PER L'AUTORIZZAZIONE all'inizio dei lavori**, prot. n. 2025-0000035205, pos. n. 166090 del 23/01/2025;
- **dal Comune di Amatrice:**
 - con nota prot. n. 0367040 del 07/04/2026, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla definizione della **domanda di condono edilizio prot. n. 2920 del 29/03/1986**;
 - con nota prot. n. 0367046 del 07/04/2026, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla definizione della **domanda di condono edilizio prot. n. 2381 del 25/03/1987**;
 - con nota prot. n. 0366987 del 07/04/2026, **ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA FORMALE DELLA SCIA, con prescrizioni**, in ordine alla **conformità urbanistica ed edilizia** dell'intervento;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale, il quale dispone:

- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;
- all'art. 6, comma 2, che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare;

PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9969 richiedente Walter Ciurlanti con le seguenti **prescrizioni**:

- **prescrizioni** di cui al **Parere archeologico e paesaggistico** reso dal **Ministero della Cultura – Soprintendenza Abap per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti**;
- **prescrizioni** di cui al **Parere favorevole** reso **dalla Provincia di Rieti** in ordine al Nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico;
- **prescrizioni** di cui all'**Attestazione di completezza formale della Scia** resa dal **Comune di Amatrice** in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;

2. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.

3. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

4. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Dott. Giancarlo Cipriano


VERBALE
CONFERENZA REGIONALE

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189

Riunione in videoconferenza del 26 marzo 2026

OGGETTO: Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9969 richiedente Walter Ciurlanti

VINCOLI E PARERI

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Parere archeologico (D.Lgs. n. 42/2004, art. 146)
Regione Lazio		Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923)	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998, art. 9)
Comune di Amatrice	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Definizione condono edilizio (D.P.R. n. 380/2001)	

Il giorno 26 marzo, alle ore 10.45 a seguito di convocazione prot. n. 139918 del 10/02/2026, rinviata con nota prot. n. 225217 del 02/03/2026 e successivamente riconvocata con nota prot. n. 0298465 del 19/03/2026, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in forma simultanea e in modalità sincrona.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti			X
Regione Lazio	dott. Emanuele Faiola	X	



Provincia di Rieti			X
Comune di Amatrice	arch. Greta Antonizzi	X	

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale, la dott.ssa Valeria Tortolani, designata per la seduta con nota prot. n. 0330767 del 26 marzo 2026. Sono, inoltre, presenti per l'USR Lazio, la dott.ssa Fabrizia Festuccia, che assolve le funzioni di Segretario nonché l'istruttore della pratica, l'ing. Damiano Boccanera; per l'istante, il tecnico di parte, l'ing. Ivo Carloni.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati dichiara la Conferenza validamente costituita e comunica che per l'intervento in esame, sono pervenuti:

- **dalla Provincia di Rieti**, con nota prot. n. 191909 del 23/02/2026, **Richiesta di integrazioni documentali** necessaria ai fini del rilascio del Nullaosta in ordine al vincolo idrogeologico alla quale il tecnico di parte ha dato riscontro con nota prot. n. 0320868 del 25/03/2026;
- **dal tecnico di parte**, con note prot. n. 191523 del 23/02/2026 e nota prot. n. 283830 del 16/03/2026, **Integrazioni documentali spontanee**, comunicate dall'Ufficio con note prot. n. 194032 del 23/02/2026 e prot. n. 288271 del 17/03/2026;
- **dal Comune di Amatrice:**
 - con nota prot. n. 200872 del 24/02/2026, **Richiesta di integrazione della convocazione ai fini dell'acquisizione del parere archeologico** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146 di competenza del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, già convocato ai fini del rilascio del parere paesaggistico di competenza; con nota prot. n. 313008 del 23/03/2026, l'Ufficio ha chiesto all'Ente ministeriale di esprimersi anche in ordine al su richiamato parere;
 - con nota prot. n. 187056 del 20/02/2026, **PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA FAVOREVOLE** di cui alla **Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004 in ordine al condono edilizio n. 2831 del 25/03/1987;
 - con nota prot. 187043 del 20/02/2026, **PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA FAVOREVOLE** di cui alla **Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004 in ordine al condono edilizio n. 2920 del 29/03/1986;

La documentazione della pratica in oggetto è rinvenibile nella piattaforma BOX all'indirizzo <https://regionelazio.box.com/v/ID9969Walter>, accessibile con la password: Ciurlanti;

Viene, quindi, data la parola ai rappresentanti, per le rispettive valutazioni:

- **il rappresentante della Regione Lazio** in ordine all'autorizzazione sismica, riferisce che risulta rilasciato l'Attestato di deposito per l'autorizzazione all'inizio dei lavori pos. n. 35205 del 23/01/2025, data antecedente rispetto alla convocazione della conferenza Regionale; chiede, pertanto, al tecnico di parte di confermare l'invarianza strutturale del progetto esecutivo depositato al Genio civile rispetto a quello esaminato oggi in sede di riunione;
- il tecnico di parte conferma che il progetto depositato al Genio civile per cui è stato rilasciato il predetto Attestato di deposito per l'autorizzazione all'inizio dei lavori pos. n. 35205 del 23/01/2025, non ha subito modifiche strutturali ed è il medesimo esaminato in sede di Conferenza regionale;



- **il rappresentante del Comune di Amatrice** riferisce che l'istruttoria è stata conclusa sia per quanto riguarda la definizione delle pratiche di condono edilizio sia per quanto riguarda la pratica di ricostruzione, per cui a breve saranno trasmessi i pareri di competenza;

Il Presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, entro la data fissata per la non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni presenti per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.

Alle ore 11.00 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE

Dott.ssa Valeria Tortolani

Dott.ssa Fabrizia Festuccia

Ing. Damiano Boccanera

TORTOLANI VALERIA
2026.03.31 12:56:44
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

REGIONE LAZIO

Dott. Emanuele Faiola

COMUNE DI AMATRICE

Arch. Greta Antoniozzi



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

Corso Umberto I n. 70, CAP 02012
C.F. 00110480571



numero telefonico 0746/83081 sito: www.comune.amatrice.rieti.it PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Ufficio - Ricostruzione Privata Sisma/Ufficio di Tutela Paesaggistica

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER IL PARERE PAESAGGISTICO IN SANATORIA EX ART. 32 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 (secondo la procedura di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

ISTANZA	Prot n. (Ge.Di.Si.)	-	del -	Rif. Ord. 013/2026
integrazioni	Prot n. (Ge.Di.Si.)	-	del -	
Richiedente	Sig. Walter Ciurlanti			
Comune	AMATRICE in possesso dei requisiti di cui all'art. 146, c. 6, del D.Lgs. n. 42/04			Prov. RIETI
Oggetto	Istanza di Sanatoria ai sensi della Legge n. 47/85 (condono edilizio) per "Costruzione di un magazzino". Rif. Condono Edilizio prot. 2381 del 25.03.1987 (Sig. Sante Perilli)			
Identificativi Catastali	Foglio n. 29, Particella n. 192, Sub. 7			

A) VERIFICA PRELIMINARE

L'intervento non ricade tra quelli previsti ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/04 e dell'art. 11, comma 3, delle norme del PTPR Lazio.

Il presente parere è subdelegato al Comune secondo la:

Sub-Delega L.R. 8/2012	Art. 95 della L.R. n. 14/99 come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 8/12 ed in particolare il comma 2 che è stato così sostituito: "2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) ... omissis ...; b) <i>il parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.</i> "
---------------------------	---

Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio di Tutela Paesaggistica, l'istanza risulta completa ai sensi del quanto previsto dalla L.R. 16.03.1982, n. 13, dalle NTA del P.T.P.R. Lazio, nonché dalla L.R. n. 24/98 e D.P.C.M. 12.12.2005.

A.1) Descrizione dell'intervento

Oggetto della presente valutazione sono le opere eseguite in assenza di titolo per le quali è stata presentata al comune di Amatrice istanza di Condono Edilizio ai sensi della L. n. 47/85 con prot. 2381 del 25.03.1987 dall'allora proprietario Sig. Sante Perilli. Nello specifico l'opera abusiva riguarda la costruzione di un magazzino in ampliamento rispetto ad un persistente corpo di fabbrica principale. La struttura portante è stata realizzata con blocchi di cemento, mentre la copertura è in

legno a doppia falda. Stando alla ricostruzione fornita dal tecnico incaricato, l'edificio oggetto di condono sviluppa una superficie accessoria di 44,52 mq per una volumetria di 289,37 mc.

L'edificio in argomento, come da documentazione fotografica fornita, risulta essere stato edificato secondo tecniche e tipologie dell'edilizia locale, comuni agli edifici limitrofi.

A.2) Disciplina urbanistica comunale

Il Comune di Amatrice (RI) è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3476 del 26.07.1978, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 31 del 10.11.1978. Ulteriormente, risultano vigenti in Piani Attuativi delle frazioni approvati con D.G.R. n. 7128 del 24.11.1987. Infine, risultano altresì vigenti i Piani di Recupero delle Frazioni di cui alla L.R. n. 57/80 approvati con delibera di C.C. n. 17 del 22.02.1983.

Le norme urbanistiche del Comune, secondo quanto asseverato dal tecnico abilitato e riportato nei documenti prodotti a corredo della domanda risultano:

- ❑ **Zona E1: agricola e strade** – NTA del P.R.G. vigente, nonché edificio ricompreso nel nucleo abitato di Scandarello.

L'intervento risulta pertanto: **non conforme** alla disciplina urbanistica comunale, ma sanabile ai sensi della L. n. 47/85

B) VERIFICA DI CONFORMITÀ

B.1) Beni Paesaggistici

I beni paesaggistici presenti, come dichiarato ed asseverato dal tecnico abilitato sono i seguenti:

- ❑ **immobili ed aree di notevole interesse pubblico** (art. 134, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 42/04) di cui al successivo art. 136, già sottoposti a tutela dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in particolare:
 - lett. c) e d): *beni di insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche* – con provvedimento di vincolo di cui al D.M. 22.05.1985 (codice bene cd57_034 conca del lago di Scandarello).
- ❑ **aree tutelate per legge** (art. 134, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 42/04) di cui all'art. 142, già sottoposte a tutela dalle legge 8 agosto 1985, n. 431, ed in particolare:
 - lett. b) *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi* – codice bene b057002_1 (lago di Scandarello)
 - lett. c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna* – codice bene c057_0799 (Rio Cantarello);
 - lett. m) *le zone di interesse archeologico* – codice bene m057_0387.

B.2) Norme di tutela paesaggistica

P.T.P.R. | Approvato con D.C.R. n. 5 del 21.04.2021, pubblicata sul BURL n. 56 del 10.06.2021

DISCIPLINA DI TUTELA, D'USO E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI (Capo II delle Norme del PTPR)

- ❑ **SISTEMA del PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE**, costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali:
 - **Paesaggio Naturale di Continuità** – art. 24 Norme del PTPR

MODALITÀ DI TUTELA DELLE AREE TUTELE PER LEGGE (Capo III delle Norme del PTPR)

Ai fini della tutela, l'area ove ricade l'intervento, è compresa tra quelle individuate dal PTPR, e nello specifico:

- **Protezione delle coste dei laghi** – art. 35 Norme del PTPR

- **Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua** – art. 36 Norme del PTPR
- **Protezione zone di interesse archeologico** – art. 42 Norme del PTPR

MODALITÀ DI TUTELA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE INDIVIDUATI DAL PTPR (Capo IV delle Norme del PTPR)

Ai fini della tutela, l'area ove ricade l'intervento, non è compresa tra quelle individuate dal PTPR.

Disposizioni delle norme del PTPR e/o della L.R. 24/98 che consentono l'intervento

Ai fini di consentire l'intervento trovano applicazione in particolare le seguenti disposizioni.

l'art. 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che dispone: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. [...]".

- essendo l'area soggetta a Beni paesaggistici diffusi ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/04, si applica quanto disciplinato dall'art. 24 delle NTA del P.T.P.R. Lazio approvato;
- essendo l'area ricompresa nelle zone soggette a tutela archeologica trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 42 e 46 del P.T.P.R. Lazio approvato.

B.3) Breve valutazione in ordine alla compatibilità dell'intervento

Si premette che, per i vincoli paesaggistici vige il principio della irrilevanza della data di apposizione del vincolo rispetto al momento della commissione dell'abuso, e dunque anche in caso di vincolo sopravvenuto l'Amministrazione è tenuta a valutare la compatibilità del manufatto con le prescrizioni contenute nel provvedimento di vincolo anche se non ancora esistenti al momento della realizzazione dell'intervento abusivo. Il parere in sanatoria ex art. 32 della L. n. 47/85 risulta pertanto necessario anche qualora il vincolo risulti apposto successivamente alla realizzazione dell'opera abusiva.

In merito al progetto in questione, in riferimento alla compatibilità del fabbricato oggetto di sanatoria con il "bene paesaggistico", come sopra individuato, si esprimono le seguenti considerazioni comprensive di eventuali prescrizioni in ordine alla compatibilità dell'intervento.

L'abuso edilizio, per quanto dichiarato, riguarda nella sostanza l'ampliamento di un preesistente fabbricato mediante la realizzazione di un corpo in aderenza con destinazione a magazzino. L'edificio è inserito, nell'ambito di un aggregato edilizio.

Ulteriormente, dall'esame della documentazione tecnica e fotografica prodotta emerge che le opere realizzate oggetto di sanatoria non presentano particolari motivi di contrasto con il contesto paesistico e panoramico vincolato, in quanto realizzate secondo tecniche e tipologie tradizionali dell'edilizia locale, e pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si esprime parere favorevole al rilascio del parere ex art. 32 della Legge n. 47/85.

In conclusione le trasformazioni prodotte dall'intervento risultano compatibili e non diminuiscono la qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.

Ulteriormente, come dichiarato dal tecnico incaricato nella relazione asseverata, l'area oggetto d'intervento non ricade in area gravata da diritti di uso civico.

Il presente parere è da ritenersi valido ed efficace nella misura in cui la SCIA prot. 655 del 26.01.2015 agli atti del comune non abbia comportato modifiche esterne all'involucro e/o alla consistenza della porzione di immobile oggetto di condono; diversamente è da ritenersi inefficace per avvenuta modifica dell'oggetto del condono (cfr. sentenza n. 7918/2025, la quale ribadisce che ogni opera realizzata nelle more del condono costituisce un nuovo abuso e impedisce la definizione della sanatoria).

Restano fatte salve le eventuali determinazioni rese dalla competente Soprintendenza – Area funzionale archeologica in relazione all'interferenza dell'immobile con il bene archeologico.

B.4) Conformità Paesaggistica e proposta di provvedimento

Tutto ciò premesso l'intervento può considerarsi:

COMPATIBILE con i valori del paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.
e pertanto la proposta di provvedimento finale è:

FAVOREVOLE

Gli elaborati tecnico-progettuali valutati verranno trasmessi via .PEC alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, ovvero mediante cartella condivisa.

Amatrice, lì 19.02.2026

Il Responsabile del Procedimento

esperto in materia paesaggistico-ambientale

Ing. Andrea Valenzi

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Copia



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

Corso Umberto I n. 70, CAP 02012
C.F. 00110480571



numero telefonico 0746/83081 sito: www.comune.amatrice.rieti.it PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Ufficio - Ricostruzione Privata Sisma/Ufficio di Tutela Paesaggistica

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER IL PARERE PAESAGGISTICO IN SANATORIA EX ART. 32 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 (secondo la procedura di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

ISTANZA	Prot n. (Ge.Di.Si.)	-	del -	Rif. Ord. 014/2026
integrazioni	Prot n. (Ge.Di.Si.)	-	del -	
Richiedente	Sig. Walter Ciurlanti			
Comune	AMATRICE in possesso dei requisiti di cui all'art. 146, c. 6, del D.Lgs. n. 42/04			Prov. RIETI
Oggetto	Istanza di Sanatoria ai sensi della Legge n. 47/85 (condono edilizio) avente oggetto non indicato ma riferibile ad " <i>attività commerciale e rimessa</i> ". Rif. Condono Edilizio prot. 2920 del 29.03.1986 (Sig. Sante Perilli)			
Identificativi Catastali	Foglio n. 29, Particella n. 192, Sub. 12-14-15			

A) VERIFICA PRELIMINARE

L'intervento non ricade tra quelli previsti ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/04 e dell'art. 11, comma 3, delle norme del PTPR Lazio.

Il presente parere è subdelegato al Comune secondo la:

Sub-Delega L.R. 8/2012	Art. 95 della L.R. n. 14/99 come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 8/12 ed in particolare il comma 2 che è stato così sostituito: "2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) ... omissis ...; b) <i>il parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.</i> "
---------------------------	---

Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio di Tutela Paesaggistica, l'istanza risulta completa ai sensi del quanto previsto dalla L.R. 16.03.1982, n. 13, dalle NTA del P.T.P.R. Lazio, nonché dalla L.R. n. 24/98 e D.P.C.M. 12.12.2005.

A.1) Descrizione dell'intervento

Oggetto della presente valutazione sono le opere eseguite in assenza di titolo per le quali è stata presentata al comune di Amatrice istanza di Condono Edilizio ai sensi della L. n. 47/85 con prot. 2920 del 29.03.1986 dall'allora proprietario Sig. Sante Perilli. Nello specifico, come ricostruito dal tecnico incaricato, l'opera abusiva riguarda ha riguardato la costruzione di due autorimesse, una sala ristorante e due servizi igienici con antibagno in ampliamento rispetto ad un persistente corpo

di fabbrica principale a destinazione commerciale, il tutto ultimato in data antecedente al 1967. La struttura portante è stata realizzata con blocchi di cemento, mentre la copertura è in legno a doppia falda. Stando alla ricostruzione fornita dal tecnico incaricato, l'edificio oggetto di condono sviluppa una superficie accessoria di 122,49 mq per una volumetria di 421,83 mc.

L'edificio in argomento, come da documentazione fotografica fornita, risulta essere stato edificato secondo tecniche e tipologie dell'edilizia locale, comuni agli edifici limitrofi.

A.2) Disciplina urbanistica comunale

Il Comune di Amatrice (RI) è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3476 del 26.07.1978, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 31 del 10.11.1978. Ulteriormente, risultano vigenti in Piani Attuativi delle frazioni approvati con D.G.R. n. 7128 del 24.11.1987. Infine, risultano altresì vigenti i Piani di Recupero delle Frazioni di cui alla L.R. n. 57/80 approvati con delibera di C.C. n. 17 del 22.02.1983.

Le norme urbanistiche del Comune, secondo quanto asseverato dal tecnico abilitato e riportato nei documenti prodotti a corredo della domanda risultano:

- ❑ **Zona E1: agricola e strade** – NTA del P.R.G. vigente, nonché edificio ricompreso nel nucleo abitato di Scandarello.

L'intervento risulta pertanto: **non conforme** alla disciplina urbanistica comunale, ma sanabile ai sensi della L. n. 47/85

B) VERIFICA DI CONFORMITÀ

B.1) Beni Paesaggistici

I beni paesaggistici presenti, come dichiarato ed asseverato dal tecnico abilitato sono i seguenti:

- ❑ **immobili ed aree di notevole interesse pubblico** (art. 134, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 42/04) di cui al successivo art. 136, già sottoposti a tutela dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in particolare:
 - lett. c) e d): *beni di insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche* – con provvedimento di vincolo di cui al D.M. 22.05.1985 (codice bene cd57_034 conca del lago di Scandarello).
- ❑ **aree tutelate per legge** (art. 134, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 42/04) di cui all'art. 142, già sottoposte a tutela dalle legge 8 agosto 1985, n. 431, ed in particolare:
 - lett. b) *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi* – codice bene b057002_1 (lago di Scandarello)
 - lett. c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna* – codice bene c057_0799 (Rio Cantarello);
 - lett. m) *le zone di interesse archeologico* – codice bene m057_0387.

B.2) Norme di tutela paesaggistica

P.T.P.R. | Approvato con D.C.R. n. 5 del 21.04.2021, pubblicata sul BURL n. 56 del 10.06.2021

DISCIPLINA DI TUTELA, D'USO E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI (Capo II delle Norme del PTPR)

- ❑ **SISTEMA del PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE**, costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali:
 - **Paesaggio Naturale di Continuità** – art. 24 Norme del PTPR

MODALITÀ DI TUTELA DELLE AREE TUTELE PER LEGGE (Capo III delle Norme del PTPR)

Ai fini della tutela, l'area ove ricade l'intervento, è compresa tra quelle individuate dal PTPR, e nello specifico:

- **Protezione delle coste dei laghi** – art. 35 Norme del PTPR
- **Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua** – art. 36 Norme del PTPR
- **Protezione zone di interesse archeologico** – art. 42 Norme del PTPR

MODALITÀ DI TUTELA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE INDIVIDUATI DAL PTPR (Capo IV delle Norme del PTPR)

Ai fini della tutela, l'area ove ricade l'intervento, non è compresa tra quelle individuate dal PTPR.

Disposizioni delle norme del PTPR e/o della L.R. 24/98 che consentono l'intervento

Ai fini di consentire l'intervento trovano applicazione in particolare le seguenti disposizioni.

l'art. 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che dispone: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. [...]".

- essendo l'area soggetta a Beni paesaggistici diffusi ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/04, si applica quanto disciplinato dall'art. 24 delle NTA del P.T.P.R. Lazio approvato;
- essendo l'area ricompresa nelle zone soggette a tutela archeologica trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 42 e 46 del P.T.P.R. Lazio approvato.

B.3) Breve valutazione in ordine alla compatibilità dell'intervento

Si premette che, per i vincoli paesaggistici vige il principio della irrilevanza della data di apposizione del vincolo rispetto al momento della commissione dell'abuso, e dunque anche in caso di vincolo sopravvenuto l'Amministrazione è tenuta a valutare la compatibilità del manufatto con le prescrizioni contenute nel provvedimento di vincolo anche se non ancora esistenti al momento della realizzazione dell'intervento abusivo. Il parere in sanatoria ex art. 32 della L. n. 47/85 risulta pertanto necessario anche qualora il vincolo risulti apposto successivamente alla realizzazione dell'opera abusiva.

In merito al progetto in questione, in riferimento alla compatibilità del fabbricato oggetto di sanatoria con il "bene paesaggistico", come sopra individuato, si esprimono le seguenti considerazioni comprensive di eventuali prescrizioni in ordine alla compatibilità dell'intervento.

L'abuso edilizio, per quanto dichiarato, riguarda nella sostanza l'ampliamento di un preesistente fabbricato mediante la realizzazione in aderenza di due autorimesse, una sala ristorante e due servizi igienici con antibagno. L'edificio è inserito, nell'ambito di un aggregato edilizio.

Ulteriormente, dall'esame della documentazione tecnica e fotografica prodotta emerge che le opere realizzate oggetto di sanatoria non presentano particolari motivi di contrasto con il contesto paesistico e panoramico vincolato, in quanto realizzate secondo tecniche e tipologie tradizionali dell'edilizia locale, e pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si esprime parere favorevole al rilascio del parere ex art. 32 della Legge n. 47/85.

In conclusione le trasformazioni prodotte dall'intervento risultano compatibili e non diminuiscono la qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.

Ulteriormente, come dichiarato dal tecnico incaricato nella relazione asseverata, l'area oggetto d'intervento non ricade in area gravata da diritti di uso civico.

Restano fatte salve le eventuali determinazioni rese dalla competente Soprintendenza – Area funzionale archeologica in relazione all'interferenza dell'immobile con il bene archeologico.

B.4) Conformità Paesaggistica e proposta di provvedimento

Tutto ciò premesso l'intervento può considerarsi:

COMPATIBILE con i valori del paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.
e pertanto la proposta di provvedimento finale è:

FAVOREVOLE

Gli elaborati tecnico-progettuali valutati verranno trasmessi via .PEC alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, ovvero mediante cartella condivisa.

Amatrice, lì 19.02.2026

Il Responsabile del Procedimento

esperto in materia paesaggistico-ambientale

Ing. Andrea Valenzi

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Copia



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI

Alla Regione Lazio

Ufficio Speciale Ricostruzione
Area Organizzazione Uffici, Sviluppo Socio-
Economico del Territorio, Conferenze di Servizi
conferenzeusr@pec.regione.lazio.it

E pc.

All Comune di Amatrice

protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio

Area pianificazione e ricostruzione pubblica
pubblica.ricostruzione.lazio@pec.regione.lazio.it

All Sig. Walter Ciurlanti

c/o Ing. Ivo Carloni
caringforengineeringsrl@legalmail.it

*risposta al foglio 139918 del 10.02.2026
e 313008 del 23.03.2026
(ns. prot. 2651 del 10.02.2026
e 6012 del 24.03.2026)*

Oggetto:

Comune di Amatrice (Ri), loc. Lago Scandarello

area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett b) e c), art. 136 co. 1 lett c) e d), art. 142 co. 1 lett. c) e m) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

Dati catastali: Fg. 29 Partt. 192, 279, 280

Richiedente: Walter Ciurlanti

Intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9969

Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i.

Parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta con la nota indicata a margine:

- *vista* l'indizione della Conferenza Regionale Decisoria, prevista in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, convocata in data 26 marzo 2026;
- *esaminata* la documentazione presentata dall'interessato che codesta Amministrazione ha inoltrato alla Scrivente mediante il link <https://regionelazio.box.com/v/ID9969Walter>, accessibile con la password: Ciurlanti;
- *valutato* che l'intervento consiste nella demolizione e ricostruzione di un immobile nella località lago Scandarello, che avrà caratteristiche geometriche pressoché simili all'edificio pre-sisma, le cui superfici lorde di progetto, e di conseguenza le volumetrie, differiscono lievemente dallo stato ante sisma;
- *considerato* che la particella 192 sub. 12-14-15 è oggetto di domanda di Condono edilizio L. 47/85 Prot. n. 2920 del



- 29/03/1986 avente come oggetto la costruzione di due autorimesse, una sala ristorante, due servizi igienici;
- *considerato* che la particella 192 sub. 7 è oggetto di domanda di Condono edilizio L. 47/85 Prot. n. 2381 del 25/03/1987 avente come oggetto; la realizzazione di due dispense/magazzino, successivamente trasformate in spogliatoio con bagno e dispensa cucina con SCIA prot. 655 del 26.01.2015;
 - *considerato* che l'intervento insiste su area interessata da *beni ricognitivi di piano* (PTPR-B_5_337) "*beni lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto*" (tl_0328), e beni ricognitivi di legge "*protezione delle aree di interesse archeologico*" (m057_0387);
 - *visti* gli artt. 42 e 46 delle NTA del PTPR Regione Lazio;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in quanto le opere oggetto di condono, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, risultano compatibili con i valori paesaggistici del sito, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- a) vista l'entità delle opere in progetto che prevedono interventi di demolizione e ricostruzione; vista la situazione vincolistica riportata in premessa e considerata la necessità di garantire la tutela di eventuali strutture, depositi e/o stratigrafie archeologiche potenzialmente presenti nel sottosuolo, questo Ufficio prescrive che tutte le attività di scavo e movimentazione terra siano seguite da un archeologo qualificato, sotto la direzione scientifica e la vigilanza attiva della Soprintendenza e a totale carico della committenza. Qualora si rendesse necessario l'utilizzo di un mezzo meccanico, questo sia provvisto di benna liscia.

L'assistenza archeologica – giornaliera e costante – ai lavori di scavo sopra indicati dovrà essere eseguita, sotto la direzione scientifica della Scrivente, da personale specializzato nella figura di un professionista archeologo in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel profilo Archeologo (D.M. 20 maggio 2019, All. 2) di cui al link <https://dger.beniculturali.it/professionisti/elenchi-nazionali-dei-professionisti/>, e il cui curriculum dovrà essere comunque preventivamente inviato a questo Ufficio.

La Scrivente si riserva, in presenza di elementi archeologici interferenti con le opere di progetto, di chiedere ulteriori accertamenti e approfondimenti di scavo archeologico, che potranno comportare varianti al progetto.

A conclusione dell'indagine, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio una relazione archeologica dettagliata dei risultati della ricerca eseguita, anche se con esito negativo, in formato digitale, completa di giornale di scavo, schede di unità stratigrafiche, cartografia geo-referenziata, planimetrie, rilievi e fotografie (in formato jpg). In caso di ritrovamenti archeologici dovranno essere eseguiti rilievi delle evidenze antiche, anche di dettaglio; foto-restituzioni; apposita documentazione fotografica. La documentazione grafica dovrà pervenire sia in formato .pdf che nei formati .dwg .dxf e .shp. in un'unica cartella compressa. Si specifica che i file in formato .dwg/.dxf /.shp dovranno essere geo-referiti secondo il sistema di riferimento di coordinate cartografiche utilizzato dall'ICA (WGS84). La documentazione scientifica contenente i dati minimi descrittivi e geospaziali dovrà, inoltre, essere caricata sul Geoportale Nazionale per l'Archeologia secondo lo standard GNA (template), seguendo le istruzioni operative al link: https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative. Tutti i reperti mobili eventualmente rinvenuti e sistemati in idonei contenitori, dovranno essere oggetto di pre-pulitura, siglatura e classificazione secondo gli standard dell'ICCD. Il trasporto presso i luoghi di conservazione indicati dalla scrivente Soprintendenza è a carico del richiedente;

La Scrivente si riserva di poter impartire ulteriori prescrizioni in corso d'opera ai fini della tutela paesaggistica dei luoghi. Sia data comunicazione con congruo anticipo della data di inizio lavori ai fini di consentire adeguata sorveglianza.

Si ricorda infine quanto disposto dagli art. 90 e 91 del D.Lgs. 42/2004 nel caso di rinvenimenti fortuiti durante i lavori, che dovranno essere comunicati alla Scrivente anche in caso di incerta origine, natura o datazione.

In tal caso i proprietari saranno tenuti a sospendere i lavori fino all'esito degli accertamenti, per non incorrere alle sanzioni previste dagli artt. 161 e 175 del D.Lgs. 42/2004.


Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Si resta in attesa di copia della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

I Funzionari Responsabili

Il Funzionario Architetto

Arch. Daniele Carfagna



Il Funzionario Archeologo

Dott.ssa Nadia Fagiani



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Lisa Lambusier

Firmato digitalmente da
LISA LAMBUSIER

O=MIC

C=IT

DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005





PROVINCIA DI RIETI

III Settore
Servizio Vincolo Idrogeologico

Prot.N Data...../...../
--

MARCA DA BOLLO DA € 16,00
 DATA 10/01/2025
 ID 01231317400327

Spett.le
U.S.R.L.
 C.a. Dott.ssa Francesca Rosati
 Via Flavio Sabino, 27
 02100 Rieti (RI)
 P.E.C.: pec.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it

E p.c.
 C.a. Dott.ssa Franceschini Carla
 Email: cfranceschini@regione.lazio.it

U
 PROVINCIA DI RIETI
 Ufficio protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0010283/2026 del 01/04/2026
 Firmatario: Massimiliano Giansanti

Oggetto: Istanza per ottenimento Parere Nulla Osta Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26. Convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n.130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel comune di Amatrice (RI), ID 9969 richiedente Walter Ciurlanti.

Vista la Vs nota del 10/02/2026 Registro Ufficiale U.0139918.10-02-2026, acquisita agli atti in data 10/02/2026 prot. n.0004350, R.G. 3697/26, e la documentazione disponibile sulla piattaforma finalizzata all'ottenimento di parere Nulla Osta di Vincolo Idrogeologico, propedeutico a quanto in oggetto.

VISTA la normativa vigente con particolare riferimento a R.D.L. 30/12/1923 n.3267, R.D. 16/05/1926 n.1126, L.R. 11/12/1998 n.53, L.R. n.39/2002, Reg. di attuazione art. 36 L.R. 28/10/2002 n.39; DGR 1038/2024, **Regolamento Provinciale per la gestione del vincolo idrogeologico approvato con D.C.P. n.9 del 04.05.2023.**

Visto la documentazione integrativa resa disponibile nel box in data 25/03/2026.

Tenuto conto che il rilascio del nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico riguarda sia il condono di attività commerciale e rimessa, il condono di un magazzino, sia la ricostruzione dell'aggregato edilizio sulla stessa area di sedime.

Il sottoscritto Ing. Massimiliano Giansanti, in riferimento all'istanza indicata in oggetto, in esito all'esame della documentazione, in qualità di Soggetto Unico per conto della Provincia di Rieti e ai sensi della L.241/1990, art.14 ter, co.3, verificato che la tipologia dell'intervento non risulta in contrasto con quanto previsto in materia di vincolo idrogeologico, con il presente parere esprime in modo univoco e vincolante, in riferimento alle competenze Provinciali, il seguente parere/nullaosta:

NULLAOSTA AI SOLI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Si rilascia il seguente parere **FAVOREVOLE** per nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico in merito alle opere descritte negli elaborati grafici e relazioni di cui in narrativa, a patto che le modalità esecutive si conformino alle seguenti prescrizioni:

- Siano messi in atto tutti gli accorgimenti al fine di prevenire erosioni lineari e areali, salvaguardare la stabilità del suolo e il regime delle acque meteoriche; non deve essere alterata la loro attuale direzione e verso naturale di scorrimento.
- Il materiale di risulta non dovrà essere abbandonato o accumulato in zone lontane dai siti, ma dovrà essere trattato secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/06, D.Lgs. 04/08 e ss.mm.ii. e DPR 120/2017 e dalle specifiche norme in



materia di rocce e terre da scavo. Dalla documentazione tecnica si prende atto il materiale proveniente dagli scavi sarà trasportato in discarica autorizzata.

- Eventuali riporti siano effettuati con materiale granulare scevro da sostanze organiche, che possa garantire adeguate caratteristiche drenanti, alleggerimento delle strutture e idonee capacità portanti.
- Nella effettuazione di scavi e/o sbancamenti che comportino la creazione anche temporanea di pareti subverticali, si dovrà prevedere la messa in posto di adeguate opere di contenimento della spinta dei terreni, sia definitive che temporanee, al fine di garantire la stabilità dell'area.
- Si tenga conto delle indicazioni del geologo contenute nel paragrafo **DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI GEOLOGICO-TECNICHE** della relazione geologica.
- Per l'intervento in questione si dovrà tenere conto delle norme tecniche nazionali e regionali vigenti per le costruzioni in zone sismiche e delle ordinanze del Commissario al Sisma 2016.
- Vengano rispettate altresì le condizioni di sicurezza sul lavoro in considerazione del fatto che durante le opere di sbancamento possono verificarsi distacchi di materiali lapidei e coesivi, che dovranno essere previsti all'atto della lavorazione e fronteggiati con opportune opere di sostegno, anche provvisorie, qualora se ne ravvisasse la necessità.
- Qualora durante e successivamente lo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che concerne l'assetto idrogeologico e geomorfologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte.
- L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori predetti, derivino all'assetto idrogeologico del territorio.


- Gli interventi eseguiti in difformità, o comunque non previsti, sono da considerarsi quali lavori privi di ogni titolo d'assenso.
- Per eventuali sistemazioni accessorie che siano disciplinate da R.D.L.3267 e successive modifiche e integrazioni, che non risultino nella documentazione progettuale, dovrà essere presentata apposita richiesta per l'ottenimento del relativo Nulla osta ai lavori.
- Non sono autorizzate opere e/o interventi (anche di completamento) di competenza di questa Amministrazione diversi da quelli prescritti con il presente provvedimento.
- Il presente provvedimento viene rilasciato nei soli riguardi del vincolo idrogeologico fatti salvi eventuali diritti di terzi ed ogni altra autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori.

Il responsabile dell'istruttoria

Funzionario geol. Valentina Favi

Valentina Favi

Il Soggetto Unico per la Provincia di Rieti
Ing. Massimiliano Giansanti
f.to digitalmente



DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

Protocollo n° 2025-0000035205
Posizione n° 166090

li 23/01/2025

Allo Sportello Unico per l'edilizia del
Comune di **Amatrice** p.e.c.
urbanistica@pec.comune.amatrice.rieti.it

Al Committente WALTER CIURLANTI
p.e.c. -

Al Delegato IVO CARLONI
p.e.c. **ivo.carloni@ingpec.eu**

OGGETTO: ATTESTATO DI DEPOSITO PER AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI.

Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020

Comune di Amatrice (RI) Zona Sismica 1

Committente CIURLANTI WALTER

Lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN AGGREGATO EDILIZIO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA, SITO IN AMATRICE, LOC. LAGO SCANDARELLO, AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON OCSR 130/2022 E SS.MM.II.

Distinto in catasto al foglio n° **29** Particella n° **192-279-280** Località -
Via **località Lago Scandarello** - Edificio - Scala -

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del committente per il rilascio dell'autorizzazione sismica inviata alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture unitamente ai relativi elaborati tecnico-progettuali e assunta al protocollo n° **2025-0000035205** del **13/01/2025** ;

- Visto il Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;

- Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020;

- Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 387 del 22/05/2009;

- Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 dal committente e dal progettista inerente la completezza e la veridicità dei dati immessi nel sistema informatico;

- Considerato che il progetto presentato, ai sensi del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, è soggetto alla verifica a campione mediante sorteggio nella misura del 15% dei progetti presentati mensilmente;

- Visto l'esito del Sorteggio prevista dall'art.12, del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020 dal quale risulta che il progetto presentato non è rientrato tra quelli estratti per essere sottoposti al controllo della Commissione Sismica di cui all'art.6, art.7, art.13, del predetto Regolamento Regionale;



che il **PROGETTO** di che trattasi è stato **DEPOSITATO** agli atti della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture e che lo stesso non è tra quelli sottoposti a controllo a campione da parte della Commissione Sismica, pertanto, la Ditta in indirizzo può iniziare i lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN AGGREGATO EDILIZIO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA, SITO IN AMATRICE, LOC. LAGO SCANDARELLO, AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON OCSR 130/2022 E SS.MM.II., in zona sismica nel Comune di Amatrice Foglio n.ro 29 Particella n.ro 192-279-280, in conformità al progetto esecutivo redatto da **Riccardo Savelli** .

Il responsabile del procedimento

Il dirigente

Il presente atto è valido ai soli fini del vincolo sismico e viene inviato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente interessato, affinché, previa verifica della corrispondenza degli atti progettuali, ne rilasci copia alla ditta committente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi di altre Amministrazioni concedenti. La Ditta interessata dovrà munirsi delle specifiche concessioni e/o autorizzazioni per vincoli di natura urbanistica, archeologica, ambientale, paesaggistica o quant'altro riguarda l'area di sedime ed eventuali servitù prediali.

È fatto divieto di apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti in corso d'opera vanno tempestivamente comunicate per gli adempimenti di merito alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, con il relativo fermo dei lavori già autorizzati.

Il deposito degli atti progettuali, avvenuto nei modi e nei termini del DPT 380/01 e del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020, è valido anche per gli effetti dell'Art. 65 del D.P.R. 380/01.

La comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori, sottoscritta dal committente, dal Direttore dei lavori, dal Collaudatore e dall'Impresa esecutrice dell'opera, deve essere inviata a cura del committente, alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ed al Comune territorialmente competente, in adempimento a quanto previsto dell'art, 65 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 14 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020.

La copia degli atti progettuali e del presente atto, datati e firmati anche dal costruttore e Direttore dei lavori, unitamente ad apposito giornale dei lavori, devono essere conservati per l'intera durata dei lavori autorizzati a disposizione dei Pubblici Ufficiali incaricati della sorveglianza. Il Direttore dei lavori è responsabile della conservazione e regolare tenuta di tali documenti, con l'obbligo di annotare periodicamente le frasi più importanti dell'esecuzione dei lavori in parola nel giornale sopraccitato.

Il Direttore dei lavori ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono rispettivamente responsabili degli adempimenti per la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico.

La Ditta interessata è richiamata alla osservanza delle Leggi vigenti.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni di natura penale e civile che disciplinano le costruzioni.

I professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi degli artt. n° 52 e 64 del d.p.r. n° 380/2001, dei punti 6.2.2 e 10.1 del D.M. 17.01.2018, del punto c.7.2.2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture 02.02.2009 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, restano comunque responsabili dell'intera progettazione della rispondenza del progetto alle normative tecniche, dell'opera al progetto approvato, dell'osservanza degli atti progettuali ed esecutivi nonché della qualità dei materiali.



Copia conforme all'originale pag.2 di 3

La copia originale è conservata presso l'archivio digitale della Regione Lazio

Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs 82/05 e s.m. e i. da:

DI GIAMBATTISTA MAURIZIO (Responsabile Procedimento Macro-Area), MARCUCCI NICOLA (Dirigente Area Genio Civile)

F.to

Il Dirigente dell'Area

Copia





COMUNE DI AMATRICE
Provincia di RIETI
Ufficio Settore II - Ricostruzione Privata Sisma



All'USR DI RIETI

Via Flavio Sabino, 27

02100 – Rieti (RI)

PEC: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it

PEC: conferenzeusr@regione.lazio.legalmail.it

Al Sig. **CIURLANTI WALTER**

Viale Marconi

63100 – Ascoli Piceno (AP)

(per il tramite del tecnico incaricato)

All'Ing. **CARLONI IVO**

Via Vittorio Carloni

02012 – Amatrice (RI)

PEC: caringforengineeringsrl@legalmail.it

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

PARERE FAVOREVOLE

Rif. GEDISI n. 1205700200003755692024 Prot. 834522 del 27/06/2024 - ID 9969

Richiedente: Ciurlanti Walter

Loc. LAGO SCANDARELLO FG 29 PLLA 192,279,280

*Rif. CONDONO EDILIZIO (L.47/85) Prot. n. **2920 del 29/03/1986***

Richiedente: Perilli Sante

Pratica Edilizia	Prot. generale in entrata	Data
CONDONO EDILIZIO Legge 47/85	2920	29/03/1986

In riferimento alla richiesta di contributo in oggetto, formulata ai sensi del T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii., relativa all'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Amatrice – Località Lago Scandarello - Foglio 29 Particella 192, 279, 280, si segnala quanto segue:

Atteso che l'immobile censito al foglio **29 part. 192 sub.12-14-15**, con destinazione residenziale è stato edificato in epoca antecedente al 1967;

Preso atto che l'immobile è stato modificato senza titolo edilizio con la costruzione di due autorimesse, una sala ristorante, due servizi igienici e un antibagno in aderenza al fabbricato originale e che tale intervento è oggetto del condono edilizio prot. **2920 del 29/03/1986**;

Preso atto della documentazione integrativa a firma dell'Ing. Carloni Ivo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. 417, caricata sulla piattaforma GE.DI.SI. con prot. 100849 e prot. 103007 del

28/01/2025, per il rilascio del Permesso di costruire in sanatoria, a nome del Sig. Ciurlanti Walter, relativa all'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Amatrice – Località Lago Scandarello - Foglio 29 Particella 192 sub.12-14-15, ai sensi della Legge 47/85, di seguito elencata:

- **Dichiarazione** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal Sig. Ciurlanti Walter, che: *"l'immobile interessato dall'intervento fu realizzato nell'anno antecedente al 1967 e successivamente fu chiesto il condono edilizio con i benefici della legge 47/85 in data 29/03/1986 prot. n. 2920"*;
- **Inquadramento territoriale**;
- **Dichiarazione** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sottoscritto dal Sig. Ciurlanti Walter, che: *"le opere denunciate nella domanda di condono edilizio prot. 2920 del 29/03/1986 consistono nella costruzione di due autorimesse, una sala ristorante, due servizi igienici e un antibagno in aderenza al fabbricato originale e sono state ultimate in data anteriore al 1967"*;
- **Dichiarazione** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sottoscritto dal Sig. Ciurlanti Walter, che: *"l'importo dell'oblazione pagata è adeguato alla superficie dichiarata nel Condono Edilizio Prot.n. 2920 del 29/03/1986"*;
- **Dichiarazione** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sottoscritto dal Sig. Ciurlanti Walter, che: *"non è stato in alcun modo possibile reperire la domanda di Condono Edilizio prot. 2920 del 29/03/1986, sia per l'attuale indisponibilità degli archivi del Comune di Amatrice a causa del sisma, sia per lo smarrimento della stessa domanda, che non è stata rintracciata nella documentazione conservata dal sottoscritto"*;
- **Relazione tecnica asseverata**, del tecnico Ing. Ivo Carloni, la quale attesta che *"Gli interventi edilizi relativi agli abusi non hanno recato alterazioni al comportamento strutturale dell'immobile di cui è caso, nel rispetto delle norme di Legge in materia vigenti al tempo dell'abuso e non sono stati causa esclusiva del danno, ai sensi dell'art. 1 sexies co.7 della Legge 89/2018."*
- **Dichiarazione** sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il Sig. Ciurlanti Walter certifica di non avere **carichi pendenti** in merito ai delitti previsti dal Codice Penale agli artt. 416-bis, 648-bis, 648-ter del Codice Penale;
- Copia dell'**atto di proprietà** – Successione n. 412/9990;
- Visura **catastale storica**;
- Attestazione del pagamento dei **diritti di istruttoria per il parere paesaggistico in subdelega**, ai sensi della L.R.59/95, di euro 190,00 (centonovanta/00) al Servizio Tesoreria del Comune di Amatrice, con bollettino PagoPA del 23/07/2025;
- Attestazione del pagamento dei **diritti di segreteria** di Euro 230,00 (duecentotrenta/00) al Servizio Tesoreria del Comune di Amatrice, con bollettino PagoPA del 23/07/2025;

- Attestazione del pagamento dell'**oblazione**, in unica soluzione, di Lire 137.000,00 (centotrentasettemila/00) all'Amministrazione PT, con bollettino postale n. 601 del 29/03/1986;
- **Elaborato grafico**: Architettonico, elaborati cartografici – Stato di fatto;
- **Documentazione fotografica**;
- **Relazione Tecnica Illustrativa**;
- **Relazione tecnica illustrativa** in sub-delega per l'autorizzazione paesaggistica a firma dell'Ing. Andrea Valenzi n. 14 del 2026, prot. 3497 del 20/02/2026;
- **Visto** il verbale della Conferenza Regionale tenuta in videoconferenza il 26/03/2026 con Prot. Int. Regione Lazio n. 0347772 del 31/03/2026;
- **Visto** il Parere Favorevole Nulla Osta in ordine al Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'R.D.L 3267/23 e R.D 1126/26, con Prot.Int. n. 0010283/2026 del 01/04/2026;
- **Visto** il Parere Favorevole con condizioni in merito all'Autorizzazione Paesaggistica, da parte del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, Prot. int. n. 0006206-P del 26/03/2026, assunta da Codesto Ente con Prot. n. 5906 del 26/03/2026;
- **Vista** la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la documentazione sopra richiamata è stata perfezionata con l'acquisizione dei seguenti pareri ed integrazioni:

- **Attestato di deposito per autorizzazione all'inizio dei lavori Prot. n. 2025-0000035205 Pos. N. 166090 del 23/01/2025;**

L'Ufficio Tecnico Comunale,

segnala che è concluso il procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire in sanatoria **prot. 2920 del 29/03/1986**, ai sensi della Legge **47/85**, per la costruzione di due autorimesse, una sala ristorante, due servizi igienici e un antibagno in aderenza al fabbricato originale, eseguita sul fabbricato sito nella **Località SCANDARELLO - Foglio 29 Particella 192 Sub 12-14-15**, e rilascia **parere favorevole**.

Tutto ciò richiamato e premesso, questo Ufficio non ravvisa elementi ostativi al proseguo della richiesta; fatti salvi gli eventuali provvedimenti di autotutela, ai sensi della vigente normativa, anche in esito a controlli successivi cui questo Ufficio sarà preposto.

La presente vale come notifica ai proprietari per il mezzo del tecnico incaricato.



Responsabile del Settore II
Ing. Antonio Labonia



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di RIETI

Ufficio Settore II - Ricostruzione Privata Sisma



All'USR DI RIETI

Via Flavio Sabino, 27

02100 – Rieti (RI)

PEC: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it

PEC: conferenzeusr@regione.lazio.legalmail.it

Al Sig. **CIURLANTI WALTER**

Viale Marconi

63100 – Ascoli Piceno (AP)

(per il tramite del tecnico incaricato)

All'Ing. **CARLONI IVO**

Via Vittorio Carloni

02012 – Amatrice (RI)

PEC: caringforengineeringsrl@legalmail.it

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

PARERE FAVOREVOLE

Rif. GEDISI n. 1205700200003755692024 Prot. 834522 del 27/06/2024 - ID 9969

Richiedente: Ciurlanti Walter

Loc. LAGO SCANDARELLO FG 29 PLLA 192,279,280

*Rif. CONDONO EDILIZIO (L.47/85) Prot. n. **2381 del 25/03/1987***

Richiedente: Perilli Sante

Pratica Edilizia	Prot. generale in entrata	Data
CONDONO EDILIZIO Legge 47/85	2381	25/03/1987

In riferimento alla richiesta di contributo in oggetto, formulata ai sensi del T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii., relativa all'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Amatrice – Località Lago Scandarello - Foglio 29 Particella 192, 279, 280, si segnala quanto segue:

Atteso che l'immobile censito al foglio **29 part. 192 sub.7**, con destinazione residenziale è stato edificato in epoca antecedente al 1967;

Preso atto che l'immobile è stato modificato senza titolo edilizio con la costruzione di un magazzino, e che tale intervento è oggetto del condono edilizio prot. **2381 del 25/03/1987**;

Preso atto della documentazione integrativa a firma dell'Ing. Carloni Ivo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. 417, caricata sulla piattaforma GE.DI.SI. con prot. 100849, prot. 103007 del 28/01/2025 e prot. 283830 del 16/03/2026, per il rilascio del Permesso di costruire in sanatoria, a nome del

Sig. Ciurlanti Walter, relativa all'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Amatrice – Località Lago Scandarello - Foglio **29** Particella **192 sub.7**, ai sensi della Legge 47/85, di seguito elencata:

- **Dichiarazione** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal Sig. Ciurlanti Walter, che: *"l'immobile interessato dall'intervento fu realizzato nell'anno antecedente al 1967 e successivamente fu chiesto il condono edilizio con i benefici della legge 47/85 in data 29/03/1986 prot. n. 2381"*;
- **Inquadramento territoriale**;
- **Dichiarazione** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sottoscritto dal Sig. Ciurlanti Walter, che: *"le opere denunciate nella domanda di condono edilizio prot. 2381 del 25/03/1987 consistono nella costruzione di due dispense/magazzino e sono state ultimate in data anteriore al 1967"*;
- **Dichiarazione** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sottoscritto dal Sig. Ciurlanti Walter, che: *"l'importo dell'oblazione pagata è adeguato alla superficie dichiarata nel Condono Edilizio Prot.n. 2381 del 25/03/1987"*;
- **Dichiarazione** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sottoscritto dal Sig. Ciurlanti Walter, che: *"non è stato in alcun modo possibile reperire la domanda di Condono Edilizio prot. 2381 del 25/03/1987, sia per l'attuale indisponibilità degli archivi del Comune di Amatrice a causa del sisma, sia per lo smarrimento della stessa domanda, che non è stata rintracciata nella documentazione conservata dal sottoscritto"*;
- **Relazione tecnica asseverata**, del tecnico Ing. Ivo Carloni, la quale attesta che *"Gli interventi edilizi relativi agli abusi non hanno recato alterazioni al comportamento strutturale dell'immobile di cui è caso, nel rispetto delle norme di Legge in materia vigenti al tempo dell'abuso e non sono stati causa esclusiva del danno, ai sensi dell'art. 1 sexies co.7 della Legge 89/2018."*
- **Asseverazione** del tecnico Ing. Ivo Carloni, la quale attesta che *"in merito alla part. 192 sub.7, oggetto di condono edilizio L.47/85 prot. 2381 del 25/03/1987, la SCIA prot. 655 del 26/01/2015 non ha comportato modifiche all'involucro esterno e/o alla consistenza."*
- **Dichiarazione** sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il Sig. Ciurlanti Walter certifica di non avere **carichi pendenti** in merito ai delitti previsti dal Codice Penale agli artt. 416-bis, 648-bis, 648-ter del Codice Penale;
- Copia dell'**atto di proprietà** – Successione n. 412/9990;
- Visura **catastale storica**;
- Attestazione del pagamento dei **diritti di istruttoria per il parere paesaggistico in subdelega**, ai sensi della L.R.59/95, di euro 190,00 (centonovanta/00) al Servizio Tesoreria del Comune di Amatrice, con bollettino PagoPA del 23/07/2025;
- Attestazione del pagamento dei **diritti di segreteria** di Euro 230,00 (duecentotrenta/00) al Servizio Tesoreria del Comune di Amatrice, con bollettino PagoPA del 23/07/2025;

- Attestazione del pagamento dell'**oblazione**, in unica soluzione, di Lire 65.000,00 (sessantacinquemila/00) all'Amministrazione PT, con bollettino postale n. 386 del 24/03/1987;
- **Elaborato grafico**: Architettonico, elaborati cartografici – Stato di fatto;
- **Documentazione fotografica**;
- **Relazione Tecnica Illustrativa**;
- **Relazione tecnica illustrativa** in sub-delega per l'autorizzazione paesaggistica a firma dell'Ing. Andrea Valenzi n. 13 del 2026, prot. 3496 del 20/02/2026;
- **Visto** il verbale della Conferenza Regionale tenuta in videoconferenza il 26/03/2026 con Prot. Int. Regione Lazio n. 0347772 del 31/03/2026;
- **Visto** il Parere Favorevole Nulla Osta in ordine al Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'R.D.L 3267/23 e R.D 1126/26, con Prot.Int. n. 0010283/2026 del 01/04/2026;
- **Visto** il Parere Favorevole con condizioni in merito all'Autorizzazione Paesaggistica, da parte del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, Prot. int. n. 0006206-P del 26/03/2026, assunta da Codesto Ente con Prot. n. 5906 del 26/03/2026;
- **Vista** la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la documentazione sopra richiamata è stata perfezionata con l'acquisizione dei seguenti pareri ed integrazioni:

- **Attestato di deposito per autorizzazione all'inizio dei lavori Prot. n. 2025-0000035205 Pos. N. 166090 del 23/01/2025**;

L'Ufficio Tecnico Comunale,

segnala che è concluso il procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire in sanatoria **prot. 2381 del 25/03/1987**, ai sensi della Legge **47/85**, per la costruzione di un magazzino, eseguita sul fabbricato sito nella **Località SCANDARELLO - Foglio 29 Particella 192 Sub 7**, e rilascia **parere favorevole**.

Tutto ciò richiamato e premesso, questo Ufficio non ravvisa elementi ostativi al proseguo della richiesta; fatti salvi gli eventuali provvedimenti di autotutela, ai sensi della vigente normativa, anche in esito a controlli successivi cui questo Ufficio sarà preposto.

La presente vale come notifica ai proprietari per il mezzo del tecnico incaricato.

Il Responsabile del Settore II

Ing. Antonio Labonia





COMUNE DI AMATRICE
Provincia di RIETI
Ufficio Settore II - Edilizia



Al Sig. **CIURLANTI WALTER**
Viale Marconi
63100 – Ascoli Piceno (AP)
(per il tramite del tecnico incaricato)

All'Ing. **CARLONI IVO**
Via Vittorio Carloni
02012 – Amatrice (RI)
PEC: caringforengineeringsrl@legalmail.it

p.c. All'**USR DI RIETI**
Via Flavio Sabino n. 27
02100 – Rieti (RI)
PEC: pec.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it
PEC: conferenzeusr@pec.regione.lazio.it

Oggetto: **PROCEDURA SEMPLIFICATA CON SCIA COMPLETA – ART. 59 CO. 1 DEL T.U.R.P. – O.C.S.R. 130/2022 e ss.mm.ii.**
Conferenza Regionale ai sensi degli art. 68, 85 e seguenti del TURP, di cui all'OCSR n. 130/2022 e ss.mm.ii.
Rif. GEDISI n. 1205700200003755692024 Prot. 834522 del 27/06/2024 - ID 9969
Richiedente: Ciurlanti Walter

IL RESPONSABILE

In riferimento alla richiesta di contributo in oggetto caricata sulla piattaforma informatica GE.DI.SI., formulata ai sensi del T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii., per gli immobili oggetto di intervento censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Amatrice – Località LAGO SCANDARELLO – Foglio 29 Particella 192, 279, 280.

Vista la SCIA caricata sulla piattaforma informatica GE.DI.SI. con numero fascicolo 1205700200003755692024, con Prot. n. 834522 del 27/06/2024;

Vista la richiesta di integrazioni da parte del Comune di Amatrice con Prot. n. 15888 del 22/08/2024;

Considerate le integrazioni documentali caricate sulla piattaforma Ge.Di.Si. con Prot. n. 1337893 del 30/10/2024;

Vista la richiesta di rettifica da parte del Comune di Amatrice con Prot. n. 23845 del 18/12/2024;

Considerate le integrazioni documentali caricate sulla piattaforma Ge.Di.Si. con Prot. n. 100849 e Prot. n. 103007 del 28/01/2025;

Vista la richiesta di integrazioni da parte del Comune di Amatrice con Prot. n. 13923 del 03/07/2025;

Considerate le integrazioni documentali caricate sulla piattaforma Ge.Di.Si. con Prot. n. 759702 del 23/07/2025, Prot. n. 775130 del 28/07/2025, Prot. n. 892704 del 10/09/2025, Prot. n. 901353 del 12/09/2025, Prot. n. 1081527 del 03/11/2025, Prot. n. 1136640 del 18/11/2025, Prot. n. 35533 e Prot. n. 37913 del 15/01/2026;

Vista la convocazione della Conferenza regionale comunicata a quest'Ufficio con Prot. 2630 del 10/02/2026;

Visto il rinvio della Conferenza regionale comunicata a quest'Ufficio con Prot. 4240 del 03/03/2026;

Considerate le integrazioni documentali caricate sulla piattaforma Ge.Di.Si. con Prot. n. 283830 del 16/03/2026;

Vista la nuova Convocazione della Conferenza regionale comunicata a quest'Ufficio con Prot. n. 5494 del 19/03/2026;

Considerato che con nota prot. n. 3507 del 20/02/2026 lo Scrivente Ufficio ha richiesto il pagamento del Contributo di costruzione per frazionamento di una porzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice – Località Lago Scandarello- Foglio 29 Particella 279 sub. 3;

Preso atto che il richiedente ha assolto, rispettivamente, ai pagamenti e le relative ricevute sono state trasmesse tramite piattaforma Ge.Di.Si. con nota prot. 191523 del 23/02/2026;

Ritenute le integrazioni idonee ai fini della completezza e regolarità della SCIA in oggetto che, quindi, costituisce titolo ad ogni effetto di legge;

Vista la Conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria con PARERE FAVOREVOLE, registrata con Prot. n. 6547 del 03/04/2026 e relativa al Condono Edilizio (L. 47/85) prot. 2381 del 25/03/1987 – Richiedente: Ciurlanti Walter;

Vista la Conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria con PARERE FAVOREVOLE, registrata con Prot. n. 6554 del 03/04/2026 e relativa al Condono Edilizio (L. 47/85) prot. 2920 del 29/03/1986 – Richiedente: Ciurlanti Walter;

Visto l'attestato di deposito per autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93, 94, e 94 bis del D.P.R. 380/2001, Prot. n. 2025-0000035205 Pos. 166090 del 23/01/2025;

Visto il Parere Favorevole con condizioni in merito all'Autorizzazione Paesaggistica, da parte del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, Prot. int. n. 0006206-P del 26/03/2026, assunta da Codesto Ente con Prot. n. 5906 del 26/03/2026;

Visto il Parere Favorevole Nulla Osta in ordine al Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’R.D.L 3267/23 e R.D 1126/26, con Prot.Int. n. 0010283/2026 del 01/04/2026;

Visto il verbale della Conferenza Regionale tenuta in videoconferenza il 26/03/2026 con Prot. Int. Regione Lazio n. 0347772 del 31/03/2026;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii.;

ATTESTA

La completezza formale della SCIA presentata per quanto di competenza, evidenziando che il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo, ai sensi dell’art. 61 co. 4 del T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii..

Si ricorda che l’attestato di deposito per autorizzazione all’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001 ha validità triennale a partire dal suo rilascio; se entro questi termini non si inizino i lavori, deve essere presentata una nuova istanza per l’autorizzazione sismica ai sensi della normativa di settore;

Si precisa altresì che il cappotto del fabbricato dovrà essere posizionato sul proprio fondo, all’interno della sagoma esistente e non potrà sconfinare su proprietà pubblica o altra proprietà.

Si precisa che i materiali di finitura e le tinteggiature devono rispettare le norme e le prescrizioni previste dal *Regolamento edilizio comunale vigente* e dalle *Disposizioni Regolamentari del Programma Straordinario di Ricostruzione Amatrice capoluogo e Frazioni*, approvato con delibera n. 27 del 06/05/2022.

In caso di fronti affacciati su suolo pubblico, si richiede di far predisporre un pozzetto in prossimità del fronte del fabbricato ed un corrugato di adeguate dimensioni per il posizionamento dell’illuminazione pubblica, che parta dal pozzetto fino all’intradosso della gronda con una scatola di derivazione in prossimità della stessa; Il corrugato dovrà essere posizionato all’interno dello spessore del cappotto termico o, in mancanza di questo, all’interno di un “finto” discendente, in coerenza con l’intero sistema di scolo delle acque piovane del fabbricato.

È d'obbligo presentare, come previsto dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, qualora venga occupato suolo pubblico, contestualmente alla notifica di inizio lavori, la richiesta di occupazione dello stesso per la cantierizzazione dell'area, ai sensi del *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con la D.C.C.N. 70 del 19/05/2021.

Fatti salvi diritti di terzi.

La presente vale come notifica ai proprietari per il mezzo del tecnico.

Il Responsabile del Settore
Ing. Antonio Labonia



Comune di Amatrice Prot. n. 0006571 del 03-04-2026 partenza